

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Interventi e provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Forse qualcuno ricorderà ancora che il 21 agosto 1962 sessantanove comuni dell'Irpinia e del Sannio (ai quali è da aggiungere adesso la città di Benevento, a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato) furono squassati da un terremoto di notevolissima entità.

Con il pomposo e strombazzato fine di « ricostruzione e rinascita » il Parlamento approvò la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, integrata e modificata in seguito dalle leggi 4 novembre 1963, n. 1465; 3 dicembre 1964, n. 1259, e 28 marzo 1968, n. 373, necessarie anche per autorizzare ulteriori spese indispensabili almeno per la ricostruzione, essendosi il primo stanziamento dimostrato assolutamente inadeguato.

Della « rinascita economica e sociale » è preferibile non parlare visto che dopo circa dieci anni non è avvenuta nemmeno per il

cinquanta per cento la ricostruzione dei vani di abitazione dei paesi colpiti, compresi nella parte più misera delle zone interne della provincia di Benevento e di Avellino. Sono stati presi, è vero, solenni impegni, sono state pronunciate parole di comprensione e di interessamento, sono state fatte promesse (quante?): la realtà delle case dirute, delle famiglie senza tetto, delle baracche, oggi più che mai inabitabili ma affollatissime, è il segno evidente del risultato di tante parole.

Nel frattempo le campagne si spopolano, i giovani emigrano, la degradazione sociale ed economica aumenta paurosamente: non per l'eterno « vittimismo » meridionale ma per obiettività, potete con coscienza — onorevoli senatori — affermare che le popolazioni di questi disgraziatissimi comuni sono state trattate alla pari di quelle di altre zone italiane colpite dalla stessa calamità naturale?

Non debbo rileggervi di certo le legislazioni emanate in occasione dei terremoti di Toscana, delle Marche ed anche della stessa Valle del Belice, ma dovremo tentare insieme di scoprire il perchè della differenza degli interventi. Non dobbiamo nemmeno discutere sul parallelo che divide il Nord dal Sud o le amministrazioni di un colore invece che di un altro.

Negli ultimi tempi, però, amministratori ed amministrati dei comuni danneggiati, accomunati nella disgrazia, concordemente, senza alcuna differenziazione politica, hanno chiesto l'esame e la risoluzione dei problemi connessi alla grave situazione esistente; lo hanno fatto in forma civile ed ordinata (hanno forse sbagliato in questo?), sono partiti pieni di fiducia per la Capitale, hanno ottenuto che una loro delegazione fosse ascoltata, hanno ricevuto la loro brava parte di promesse, di impegni e di chiacchiere e sono tornati, malgrado tutto fiduciosi, tra le case lesionate e le baracche fatiscenti ad esortare i compaesani ad avere pazienza e ad attendere.

Ma si sta attendendo da troppo tempo!

I cittadini del Sannio e dell'Irpinia non trovano alcuna giustificazione nel ritardo della emanazione delle indifferibili provvidenze legislative perchè non vi è nessuna situazione in Italia di più evidente differenziazione di interventi per la stessa materia; si è creata per di più tra gli stessi sinistrati una sperequazione tra chi ha già ricostruito — e non sempre il più bisognoso — e chi ancora non sa se e quando potrà farlo; vi è la diversità fra gli interventi per la ricostruzione rurale e quella urbana, vi è l'applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, che non consente in molti casi la ricostruzione *in loco*; vi è, con l'eterna lungaggine burocratica, la limitatezza dei fondi per la ricostruzione delle opere pubbliche; in una parola è sempre maggiore la sfiducia nel pubblico potere, aumentano inquietudine e malcontento, e tra poco vi sarà, con la disperazione, l'ira.

E non sono prevedibili le conseguenze.

Ma che questo accada non è desiderio di nessuno: ecco perchè siamo certi — onorevoli senatori — che tutti voi darete il voto favorevole per l'approvazione di una seria, rapida e definitiva azione legislativa.

Il disegno di legge, che vi sottoponiamo, per rendere più spediti gli interventi e assicurare una valutazione più adeguata delle diverse esigenze, prevede innanzitutto la delega alla Regione delle attribuzioni che già non le fossero proprie. Ciò consente altresì di evitare intralci e duplicazioni di attività, che sicuramente si verificherebbero senza la proposta unificazione delle competenze in materia.

Il punto più saliente è però quello che prevede un congruo aumento degli stanziamenti occorrenti per i necessari interventi nei diversi settori, in modo da rendere realizzabili i fini che la legge si propone. Su questo punto è indispensabile il massimo sforzo, da parte di tutti, anche per evitare che, con il pretesto di asserite insufficienze di bilancio, si pratici la solita politica della lesina, che finirebbe per frustrare le finalità del disegno di legge.

Si introducono infine alcune modificazioni e innovazioni alla legislazione vigente al fine di eliminare le difficoltà che si frappongono alla ricostruzione specie da parte dei meno abbienti e di assicurare una più consentanea tutela degli interessi pubblici.

Non abbiamo la pretesa di avere elaborato un disegno di legge che non sia suscettibile di essere ulteriormente migliorato, ma riteniamo che, con l'apporto di tutte le componenti politiche dell'arco costituzionale, e se sussisterà la volontà di risolvere il problema, potranno finalmente essere garantite, con la sollecita approvazione del disegno di legge, le essenziali e indilazionabili esigenze delle fin troppo pazienti popolazioni colpite, che da tutti noi si attendono la testimonianza di una solidarietà fattiva e non soltanto verbale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465, 3 dicembre 1964, n. 1259, e 28 marzo 1968, n. 373, nonché dalla presente legge, è delegato, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, alla regione Campania, per quanto non rientra già nelle sue attribuzioni.

I fondi stanziati per gli interventi di cui alla presente legge sono pertanto conferiti mediante apertura di credito a favore della regione Campania.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 150 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1973, lire 50 miliardi;

1974, lire 50 miliardi;

1975, lire 50 miliardi.

I limiti dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aumentati di lire 2 milioni.

A tali nuovi limiti devono riferirsi gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Art. 3.

Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, a richiesta degli aventi titolo, pos-

sono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi.

Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi.

Art. 4.

Ai proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro, i quali conservino la cittadinanza italiana, è concesso il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 5.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, compete ai proprietari di una unità immobiliare che siano pensionati, prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, che si trovino nelle condizioni di reddito previste nell'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, coltivatori diretti, artigiani ed esercenti che abbiano un reddito imponibile inferiore alle 960 mila lire annue, anche quando l'unità immobiliare sia stata ad essi trasferita a qualunque titolo, posteriormente al 21 agosto 1962, da persone appartenenti alle categorie di cui sopra e che si trovavano all'atto del trasferimento nelle condizioni di reddito sopra indicate.

Art. 6.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di fabbricati urbani e rurali che ricostruiscano sulla medesima area e che debbano provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso, pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del 5 per

cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Art. 7.

Per gli interventi previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è accordata agli enti delegati alla ricostruzione la priorità in sede di concessione dei contributi: in tal caso i termini stabiliti dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono dalla data di aggiudicazione dei lavori, risultante dal verbale della gara di appalto.

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno completerà negli anni 1973 e 1974 gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, urbana o rurale, è consentito di effettuare la ricostruzione in comune diverso purchè compreso nell'elenco dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE E SISTEMAZIONE URBANISTICA

Art. 10.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e agli articoli 10 e 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro a favore della regione Campania nei seguenti esercizi:

1973, lire 4 miliardi;

1974, lire 4 miliardi;

1975, lire 4 miliardi.

Art. 11.

Per l'esecuzione di opere di consolidamento e di risanamento degli abitati dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, inclusi o da includere negli elenchi dei comuni da consolidare a cura e spese dello Stato per effetto delle leggi vigenti, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 6 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a favore della regione Campania nella misura di lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1973.

Art. 12.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Regione, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione, spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate, sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione, devono essere trasferite in proprietà agli assegnatari di cui al precedente comma. La relativa trascrì-

zione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco ».

Art. 13.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni e integrazioni, tutti i proprietari per un massimo di due unità immobiliari, indipendentemente dal danno.

Vengono trasferite in proprietà del comune le unità immobiliari del vecchio centro in numero uguale a quello delle unità ricostruite.

Art. 14.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in edificio danneggiato, allorquando sia necessaria la demolizione dell'intero fabbricato.

Art. 15.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e nei piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per provvedere all'ammodernamento della viabilità interessante il comprensorio dei comuni colpiti dal terremoto e alle opere di pubblico interesse rese necessarie dal trasferimento degli abitati, anche in funzione dei programmi di sviluppo, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore della regione Campania, da ripartire in quattro esercizi a decorrere dall'anno finanziario 1973, nella misura di 5 miliardi per ogni esercizio, da iscri-

versi nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 16.

È autorizzata la costruzione a spese dello Stato, nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di alloggi per la sistemazione delle famiglie già allocate in abitazioni malsane, danneggiate o distrutte, oppure in abitazioni ubicate in rioni da trasferire, non aventi titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà predisposto il programma delle costruzioni di cui al comma precedente, per il quale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in quattro esercizi, nella misura di 2,5 miliardi per ogni esercizio, a partire dall'anno 1973.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 17.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a favore della regione Campania in misura di lire 500 milioni annui per ogni esercizio a decorrere dall'anno 1973, allo scopo di provvedere ad opere per la salvaguardia del patrimonio

storico e artistico ricadente nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili ed urgenti.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMPENSORIO DEI COMUNI DANNEGGIATI DELL'IRPINIA E DEL SANNIO

Art. 18.

È stanziata la somma di lire 30 miliardi a favore della regione Campania, da iscriversi nella previsione di spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1973, lire 10 miliardi nell'esercizio 1974 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1975, per il finanziamento, nel comprensorio dei comuni danneggiati dal terremoto, per lire 20 miliardi dei piani redatti dalle comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e per lire 10 miliardi dei piani di sviluppo redatti dagli enti di sviluppo agricolo operanti nel comprensorio.

Tali finanziamenti sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle leggi in vigore.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle partecipazioni statali predisporrà un piano di interventi pubblici nel comprensorio dei comuni predetti, comportante una spesa non inferiore a lire 20 miliardi, per iniziative produttive.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici è incaricato di disporre l'intervento dell'ANAS per ammodernare e completare la rete statale del comprensorio. A tale scopo è stanziata la somma di lire 30 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi all'anno negli esercizi dal 1973 al 1975.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

È stanziata la somma di lire 600 milioni, in ragione di 200 milioni per ognuno degli esercizi dal 1973 al 1975 da iscriversi nella previsione di spesa del Ministero del tesoro, a favore della regione Campania, in relazione ai compiti che sorgono con l'applicazione della presente legge.

Art. 21.

È stabilito il termine di giorni 180 dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione di nuova domanda intesa a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

MEZZI FINANZIARI

Art. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1973 e successivi si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.